



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **AVELLINO**

SEZIONE **5**

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	SPINIELLO	MODESTINO	Presidente
<input type="checkbox"/>	FAGGIANO	ANTONIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	STRACCIA	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 618/15
depositato il 09/04/2015

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2014 0001438403 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2014 0001438403 RADIODIFFUSIONI 2011
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI AVELLINO
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2014 0001438403 IRPEF-ALTRO 2010
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 012 2014 0001438403 RADIODIFFUSIONI 2011
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE AVELLINO EQUITALIA SUD S.P.A.

difeso da:

FREDA VALERIO
VIA TAGLIAMENTO N. 43 83100 AVELLINO

e da

FREDA VALERIO
VIA TAGLIAMENTO 43 83100 AVELLINO

proposto dai ricorrenti:

HOUSE PAINTER BUILDING RL
VIA PETRARA 21 83031 ARIANO IRPINO AV

rappresentato da:

CUOCO FRANCESCO
C DA PETRARA 21 A 83031 ARIANO IRPINO AV
in qualità di liquidatore

difeso da:

CASTELLANO VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 618/15

UDIENZA DEL

09/10/2015

ore 11:00

SENTENZA

N°

7/2016

PRONUNCIATA IL:

23/10/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

11/01/2016

Il Segretario

Antonio Imbriano

FATTO:

Con atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino in data 09/04/2015, Cuoco Francesco nato ad Ariano Irpino il 29/09/1955, in proprio e quale liquidatore della società House Painter Building s.r.l. con sede in Ariano Irpino alla via Petrarca n. 21, a mezzo del proprio difensore di fiducia, proponeva formale ricorso previa suspensiva della sua efficacia, avverso la cartella di pagamento n. 01220140001438403 notificata il 27/10/2014, con la quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 6.446,93. dovuta per omesso versamento di ritenute alla fonte, per l'anno d'imposta 2010.

Con il predetto ricorso il contribuente eccepiva:

- a) La illegittimità della cartella per mancanza di motivazione
- b) Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento
- c) Mancata sottoscrizione della stessa
- d) Violazione dello statuto del contribuente
- e) Illegittimità della cartella perché notificata ad una società estinta e cancellata

Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese di giudizio, previa sospensione.

Hanno resistito sia Equitalia Sud s.p.a., sia l'Agenzia delle Entrate, i quali con le controdeduzioni hanno contestato quanto dedotto da parte avversa e concluso per il rigetto del ricorso con favore di spese.

In data 22 maggio 2015, questo Collegio sospendeva l'atto impugnato e rinviava ad oggi la discussione sul merito della questione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Questo Collegio ritiene di dover esaminare per primo, l'ultimo motivo di doglianza proposto dal ricorrente, stante il suo valore assorbente.

Già, questo Collegio ha avuto modo di decidere in merito ad altro ricorso presentato dalla ricorrente per la stessa fattispecie ma per un diverso anno d'imposta. La sentenza n. 507/4/15, testualmente stabiliva " Giova premettere che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal decreto legislativo n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: A) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondano, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i

g

g

2

debiti sociali; B) I diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in ragione di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del processo estintivo (Cass. Sez. Unite n. 6070/2013).

La Suprema Corte ha, poi, precisato che il debito della società può ovviamente riversarsi su coloro che hanno amministrato la società (o ne sono stati soci), occorre però un atto che giustifichi questo "passaggio". E questo atto, non può che essere un avviso di accertamento cioè un motivato provvedimento impositivo in cui si evidenzino le ragioni di questo "passaggio"; la mera iscrizione a ruolo è sufficiente quando è tenuto al rimborso (o al pagamento) il contribuente originario (o i suoi eredi diretti), non quando l'obbligazione si trasferisce su altri soggetti in quanto probabili percettori mediati delle somme o amministratori responsabili della società. (Cass. 8701/2014).

La Direzione Regionale delle Entrate della Lombardia, con nota operativa del 17 ottobre 2012 ha evidenziato che la responsabilità dei soci deve essere accertata con atto autonomo nel quale devono emergere i presupposti di fatto e di diritto dai quali scaturiscono gli estremi della responsabilità dei soci.

Orbene, nel caso di specie risulta che la società è stata cancellata in data 19 settembre 2011 E che l'atto impositivo emesso nei confronti della società ricorrente, è privo di motivazione in ordine al passaggio dell'atto impositivo dalla società ai soci ed al liquidatore e senza alcuna indicazione dei limiti di responsabilità degli stessi."


Alla stregua dei principi sopra enunciati la cartella di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla e priva di qualsiasi effetto giuridico. Le spese del processo possono essere compensate.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.

Avellino 09 ottobre 2015

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

